

IMPOSTE SUL REDDITO

Scomputo delle ritenute Irpef in assenza di Certificazione Unica

di **Giovanna Greco**

La Certificazione Unica ha come obiettivo quello di dare al soggetto sostituito la possibilità di detrarre la **ritenuta d'acconto** subito in sede di dichiarazione dei redditi. Per tale ragione, deve essere rilasciata dal **sostituto d'imposta** a prescindere dall'effettivo versamento, da parte di quest'ultimo, delle somme dovute a titolo di **ritenuta**.

L'articolo 36-ter del DPR 600/1973 prevede che, in fase di controllo formale delle dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria possa escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto nel caso in cui le stesse non risultino “... *dalle certificazioni richieste ai contribuenti*”.

Con la risoluzione ministeriale n. **68/E/2009**, l'Agenzia è intervenuta prevedendo la possibilità di adoperare certificazioni diverse rispetto a quelle consegnate direttamente dal **sostituto d'imposta**. Secondo l'Amministrazione finanziaria, il contribuente che, pur avendo subito ritenute d'acconto, **non riceve** dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite nei tempi previsti per legge è in ogni caso legittimato al relativo scomputo, ma solo a patto che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento.

Nell'ipotesi di lavoro autonomo la **prova** può essere fornita mediante:

- fattura con esposizione della **ritenuta**;
- documentazione bancaria o di altri intermediari idonea a dimostrare l'importo del compenso netto effettivamente percepito (al netto della **ritenuta**) così come risultante dalla suddetta fattura. **Esempio:** copia della contabile bancaria con l'indicazione dell'incasso della fattura al netto della ritenuta. Una documentazione equipollente è rappresentata dall'estratto conto bancario, dove si desume chiaramente che l'incasso indicato sia riferibile alla fattura “non certificata” o dall'assegno circolare.

L'Agenzia quindi riconosce l'idoneità della documentazione ai fini dello “scomputo delle **ritenute**” solo se proveniente da un soggetto terzo, e non dallo stesso contribuente assoggettato ad imposizione. Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR 600/1973, alle stesse andrà inoltre allegata una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (ex art.47 del DPR n.445/00) con la quale il lavoratore autonomo attesta che:

- la documentazione bancaria si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata;
- a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta.

In sostanza, si vuole certificare che la documentazione bancaria presentata si riferisca proprio a quella specifica fattura.

È possibile, infatti, che il **sostituto d'imposta** abbia effettuato, nel corso del medesimo anno, più di un pagamento.

Le **prove** sopra elencate devono essere esibite anche nell'ipotesi di un versamento effettuato in contanti. Tuttavia, nel caso manchi la **tracciabilità del pagamento**, dimostrare attraverso evidenze documentali che il pagamento è avvenuto per l'ammontare al netto della ritenuta potrebbe essere cosa diabolica.

Infine, è importante ricordare che il presupposto necessario allo scomputo delle ritenute d'acconto è stabilito dall'art.22 del Tuir; esso è rappresentato dalla circostanza che il sostituto le abbia **operate**.